



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Torino

Prot. n. 984/2017/SP

Torino, 7 marzo 2017

**DIRETTIVE IN TEMA DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI  
ISCRITTI PER REATI CHE NE CONSENTONO LA TRATTAZIONE CON CITAZIONE  
DIRETTA EX ART. 550 CPP**

**ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI  
PER LIMITARE L'ACCUMULO DI "ARRETRATO"**

1.Premessa: pag.1; 2.Criteri di Priorità della VI Sez. Penale del Tribunale: pag. 3; 3.Premessa alle scelte di priorità della Procura: pag. 4; 4.Archiviazione per particolare tenuità del fatto: pag. 6; 5. La trattazione dei procedimenti di competenza della Sezione Affari Semplici - Criteri omogenei per la loro definizione: pag. 7; 6. Criteri per la trattazione di procedimenti con citazione diretta ma per reati non di competenza della S.A.S.: pag.9; 7. La trattazione dei procedimenti per i quali risulti prossima la prescrizione, inclusi quelli per cui sia stata richiesta l'archiviazione ed il Giudice, non accogliendola, abbia disposto che il p.m. formuli l'imputazione ex art. 409 co. 5 c.p.p.: pag.10; 8.Modulo per l'attestazione di non priorità dei procedimenti: pag. 14; 9. Quantità dei procedimenti da trattare annualmente con citazione diretta ex art. 550 c.p.p.: pag.14; 10.Sintesi delle disposizioni: pag. 16.

Seguono Allegati: Ulteriori criteri di priorità per la trattazione dei procedimenti per reati di competenza della Sezione Affari Semplici (**All. 1** – pag. 21); Modulo di attestazione di "non priorità" dei procedimenti (**All. 2** – pag. 23); Provvedimento del Presidente del Tribunale sulle priorità della VI Sezione Penale del Tribunale (**All. n. 3**).

**Il Procuratore della Repubblica**

**1.PREMESSA**

Considerato che:

- nei "Criteri di organizzazione dell'Ufficio" dal 23 giugno 2015 fu già posta in evidenza<sup>1</sup> l'importanza della possibile individuazione di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti;
- tale individuazione e la conseguente elaborazione di direttive in materia non furono all'epoca possibili poiché il Presidente del Tribunale *pro tempore*, con nota del 13 maggio 2015, aveva comunicato allo scrivente (che, in data 19.9.2014 e 24.4.2015, ne aveva formalmente auspicato l'adozione previo confronto tra i dirigenti degli uffici interessati) di avere necessità di "*ulteriore approfondimento della questione dei criteri di priorità nella trattazione di procedimenti e processi penali*"<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Si vedano pagg. 121 e segg. del documento (reperibile sulla home page del sito web di quest'ufficio : [www.procura.torino.it](http://www.procura.torino.it)).

<sup>2</sup> Si vedano pagg. 129 e 130 dei citati Criteri di organizzazione dell'Ufficio del 23.6.2015.

- alla luce di tale posizione del Presidente del Tribunale *pro tempore*, il sottoscritto aveva ritenuto di non poter procedere all'autonoma elaborazione di criteri di priorità<sup>3</sup> anche in ossequio a due importanti delibere del luglio del 2014 del Consiglio Superiore della Magistratura, ove si affermava che le Procure devono conformarsi agli orientamenti degli Uffici Giudicanti e che il rischio di prescrizione non può essere criterio di "postergazione". In sostanza, in tali delibere consiliari si confermava che ogni eventuale scelta di priorità nella trattazione degli affari penali compete innanzitutto agli organi giudicanti e non alle Procure della Repubblica le quali, diversamente, rischierebbero di vanificare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e di dar spazio alla possibile discrezionalità delle loro scelte<sup>4</sup>;
- nella seduta dell'11 maggio 2016, il Consiglio Superiore della Magistratura – adottando una nuova delibera in tema di linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari – ha affermato che *"è preciso compito del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica individuare, in applicazione di principi di coordinamento e leale collaborazione, i moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari, con il comune obiettivo di evitare determinazioni unilaterali, anche tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di conferenza distrettuale"*<sup>5</sup>;
- **l'attuale Presidente del Tribunale, dopo ripetuta e proficua interlocuzione con lo scrivente e con altri magistrati esperti della Procura della Repubblica<sup>6</sup>, con provvedimento n. 608/U del 30 gennaio 2017<sup>7</sup> (qui in All. n 3), ha fissato i criteri di priorità della VI Sezione penale, istituita con provvedimento di variazione tabellare n.**

<sup>3</sup> Si veda pag. 132 dei Criteri di organizzazione citati, ove tra l'altro di legge che : *"Il Procuratore, in ogni caso, fa riserva di integrare o modificare questa parte del provvedimento se e quando gli Uffici Giudicanti del Distretto perverranno a determinazioni in tema di priorità di trattazione dei procedimenti ed alle conseguenti formali deliberazioni, come suggerito dal Consiglio Superiore della Magistratura"*.

<sup>4</sup> Si intende fare qui riferimento alle delibere adottate dal precedente Consiglio Superiore della Magistratura, rispettivamente in data 9 e 10 luglio 2014.

In quella del 9 luglio 2014 sui "Criteri di priorità nella trattazione degli Affari Penali", il Consiglio Superiore della Magistratura, aveva raccomandato ai Procuratori, *"in assenza di un sistema di tipizzazione delle priorità legislativamente predeterminato"*, di tener conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti nell' *"individuazione di linee guida finalizzate a scongiurare l'insorgenza di ingiustificate disparità nel concreto esercizio dell'azione penale"*.

Nella delibera del 10 luglio 2014, il Consiglio Superiore della Magistratura, rivolgendosi ai Dirigenti degli Uffici giudicanti e ribadendo ancora una volta l'impossibilità di adottare *"provvedimenti che comportino un accantonamento di procedimenti per farne conseguire gli effetti estintivi per prescrizione"*, confermava la loro competenza a selezionare i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e ricordava che il Procuratore della Repubblica di Roma (dei cui provvedimenti organizzativi in quella delibera si limitava a "prendere atto") non aveva fatto altro che conformarsi, nelle proprie scelte, a quelle adottate in sede di variazione tabellare dal Presidente del Tribunale di Roma.

<sup>5</sup> Tale delibera innova notevolmente i principi contenuti nelle altre due precedenti (e citate) delibere adottate dal C.S.M. sulla stessa materia (si veda la precedente nota n. 4), prevedendo, tra l'altro, che *"In mancanza di modalità concertate tra gli Uffici... il Procuratore della Repubblica, a fronte della constatazione della assenza di concerto e della concreta e diffusa impossibilità – per l'ingente mole dei carichi di lavoro – di definizione dei processi in fase dibattimentale nel termine prescrizione, deve valutare ogni soluzione alternativa alla massiva richiesta di fissazione di udienza per tutte le tipologie di reati ex art. 550 cpp, che determinerebbero inevitabili criticità in termini di efficienza, efficacia e trasparenza del complessivo esercizio dell'attività giudiziaria"*.

<sup>6</sup> Ai relativi incontri hanno partecipato anche Procuratori della Repubblica Aggiunti, tra cui il Vicario, e sostituti coordinatori di gruppi specializzati, tra cui la Coordinatrice della Sezione Affari Semplici.

<sup>7</sup> Trattasi del "Documento succedaneo al programma di gestione settore penale 2017".

67/2015 del 5 novembre 2015<sup>8</sup>, per la celebrazione dei soli procedimenti da trattare con citazione diretta, anche ove rientranti nelle materie di competenza dei gruppi specializzati in cui questo Ufficio è da tempo articolato;

**tali criteri di priorità e l'analisi della situazione che li sottende possono così essere sintetizzati:**

- il loro scopo risiede nel tentativo di *“garantire il verosimile esaurimento (non solo in primo grado, ma anche nei gradi successivi), prima del maturarsi della prescrizione, del maggior numero possibile di processi e, in ogni caso, di tutti quelli di maggior rilevanza”*;
- tale finalità, peraltro, deve misurarsi con la capacità di definizione della VI Sezione neo istituita che, tenuto conto delle risorse a disposizione, è stata calcolata in un totale complessivo di 2.400 processi annui da trattare in udienza pubblica<sup>9</sup>;
- i criteri di priorità nella fissazione dei processi (**che, giova ancora ribadirlo, riguardano soltanto quelli da citazione diretta**) vengono enucleati dal Presidente del Tribunale ancorandoli rigorosamente a precise previsioni legislative: non solo l'art. 132 *bis* Disp. Att. Cpp., ma anche tutte le norme a tutela dei soggetti più deboli e degli interessi sociali ritenuti rilevanti dal Legislatore;
- in ogni caso, non sono stati considerati prioritari (ad eccezione dei casi di misure cautelari o di sicurezza in corso e fatti salvi quelli di particolare rilevanza sociale della condotta trasgressiva) *“i processi relativi a reati per i quali la prescrizione matura entro un termine che rende altamente improbabile la possibilità di pervenire ad una pronuncia irrevocabile e, dunque, quelli per i quali la prescrizione matura entro i due anni dal momento della data di prima udienza”*;
- inoltre, per evitare che si ripeta l'effetto negativo del progressivo generalizzato invecchiamento delle cause “in attesa”, il Presidente del Tribunale prevede che *“tutte le sopravvenienti richieste della Procura non siano semplicemente messe in coda ma gradualmente inserite in calendario sul plafond delle complessive giacenze, di modo da garantire l'utile esercizio della giurisdizione penale su tutti i processi che si andranno a celebrare”*<sup>10</sup>.

## **2. CRITERI DI PRIORITA' DELLA VI SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE**

**Ciò premesso, la VI Sezione penale si è data i seguenti criteri di fissazione prioritaria, in ordine via via decrescente:**

1. processi con imputati sottoposti a misura cautelare (o a misura di sicurezza) in ordine discendente in ragione della progressiva minore afflittività;

<sup>8</sup> Il decreto n. 67/2015, che modificava le tabelle di organizzazione del Tribunale di Torino per il triennio 2014-2016, è stato approvato all'unanimità dal CSM con delibera 535/FT/2016 del 9.11.2016.

<sup>9</sup> L'obiettivo di rendimento annuale della Sezione è stato calcolato assumendo una previsione di trattazione di 400 fascicoli annui per ciascuna coppia “Giudice togato + Got” e tenendo conto del numero di presenze effettive (2 presidenti + 6 giudici + 6 Got). Peraltro, poiché i Got sono attualmente impegnati a smaltire l'arretrato ereditato da altre Sezioni, il rendimento annuale, per questa fase, è stato calcolato decurtando l'apporto medio dei Got e quindi assumendo l'ipotesi di 300 definizioni annue a seguito di udienza pubblica per ciascun Giudice togato.

<sup>10</sup> Va segnalata l'importanza di questa previsione, in considerazione del fatto che, a seguito della predetta modifica tabellare del 5.11.2015, la VI Sezione penale ha ereditato dalle precedenti Sezioni, oggi esonerate dalla trattazione di fascicoli da citazione diretta, più di 8.000 procedimenti, il cui smaltimento è stato affrontato dalla Sezione, con precisi criteri fondati sulla gravità del reato, che qui si danno per noti.

2. processi per i quali attualmente sia prevista l'udienza preliminare (612 *bis*, 642, 495 c.p.) commessi in epoca antecedente all'innalzamento della pena massima<sup>11</sup>;
3. processi relativi alle materie specificamente individuate dall'art. 132 *bis*, comma 1, lett. A), b) disp. Att. c.p.p. (delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni o all'igiene del lavoro; delitti commessi in violazione delle norme della circolazione stradale, delitti di cui al D.L.vo n. 286/98);
4. processi relativi a fatti da ritenersi gravi sulla base della pena edittale maggiore o uguale a 4 anni;
5. processi da cui possono derivare oneri economici per l'erario e comunque i procedimenti con misure cautelari reali finalizzate alla confisca;
6. processi con persona offesa costituita parte civile, ove i fatti abbiano maggiore rilevanza sociale ovvero siano in danno di fasce deboli;
7. processi specialistici non compresi nelle precedenti categorie;
8. processi relativi a fatti da ritenersi gravi sulla scorta di una valutazione della fattispecie concreta, anche indipendentemente dal titolo del reato e, in particolare, ove siano in danno di fasce deboli;
9. processi con persona offesa costituitasi parte civile diversi da quelli di cui al punto "6".

**All'interno di ciascun gruppo di priorità, inoltre, la VI Sezione accorderà precedenza, nella fissazione delle date di udienza, ai processi:**

- nei confronti di recidivi;
- da ritenersi più gravi sulla base delle concrete modalità esecutive del reato;
- per i quali una delle parti abbia sollecitato la rapida definizione;
- nei quali, infine, l'imputato sia stato in passato sottoposto ad arresto o fermo o misura cautelare (ancorché revocata o comunque cessata).

-----oOo-----

### **3. PREMESSA ALLE SCELTE DI PRIORITÀ DELLA PROCURA**

**Tutto ciò considerato e premesso che :**

- **competete al Procuratore della Repubblica perseguire gli obiettivi di assicurare la ragionevole durata del processo e del corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo;**
- **le direttive che seguono sono state oggetto di analisi e discussione nel corso di più assemblee di tutti i magistrati dell'Ufficio (l'ultima delle quali è stata tenuta in data 28 febbraio 2017), nonché di incontri ed interlocuzione con il Presidente del Tribunale di Torino, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e con la Camera Penale di Torino che, sempre in data 28 febbraio 2017, hanno manifestato apprezzamento per il documento (autorizzando il Procuratore a darne atto) e formulando alcune osservazioni che sono state qui quasi integralmente recepite. Sono state inoltre trasmesse in bozza al Presidente della Corte d'Appello ed al Procuratore Generale della Repubblica che non hanno qui inviato rilievi;**

<sup>11</sup> La previsione riguarda naturalmente i procedimenti trattati a suo tempo ex art.550 cpp aventi ad oggetto reati per i quali la pena massima è stata nel frattempo innalzata così da potersi ritenere di sopravvenuta maggiore gravità. Dunque, non è una previsione che può riguardare i procedimenti ancora pendenti presso la Procura della Repubblica.

**si precisa quanto segue sul “versante” di questo Ufficio requirente.**

I criteri organizzativi adottati dal Presidente del Tribunale per l'attività della VI Sezione (che, si ripete, sono anche frutto di proficua interlocuzione con lo scrivente, alcuni procuratori aggiunti ed il magistrato coordinatore della Sezione Affari Semplici) si riverberano inevitabilmente anche sull'organizzazione del lavoro della Procura.

Tale organizzazione – anche in ossequio alla citata circolare 11.5.2016 del C.S.M. – deve comportare l'adozione, secondo “*principi di coordinamento e leale collaborazione*” tra gli Uffici, di “*moduli attuativi delle priorità*” compatibili con le capacità lavorative e di definizione individuate dal Tribunale.

Infatti, com'è detto nella circolare consiliare, “*una Procura non selettiva, in presenza di una situazione difficile come...quelle note per molti uffici, riverserebbe una indistinta quantità di processi monocratici al Tribunale, imponendo una serie di adempimenti del tutto inutili nella misura in cui i processi, una volta incardinati, subirebbero l'inevitabile ed auspicabile selezione per effetto di criteri prioritari fissati dal Presidente del Tribunale. E sarebbero in ogni caso esposti ad un notevole rischio di prescrizione che ne vanificherebbe ogni effetto di accertamento, sanzionatorio e general/speciale preventivo*”.

Ed ancora: “*In questo ambito meritano di essere richiamate, quale condivisibile punto di equilibrio e razionale scelta organizzativa, le soluzioni che prevedono, previo concerto, una preventiva valutazione della preventiva capacità di trattazione degli affari monocratici in un anno da parte del Tribunale, con conseguente autolimitazione della Procura nella trattazione ed evasione dei reati a citazione diretta, previa valutazione delle priorità da assicurare in questo settore penale*”.

Pertanto, non appare possibile che una Procura promuova l'azione penale per un numero di procedimenti molto più elevato di quello selezionato dal Tribunale lasciando solo a quest'ultimo la gestione delle conseguenti criticità.

**Tanto premesso, va ulteriormente precisato che anche le disposizioni che seguono – in simmetria con quelle adottate dal Presidente del Tribunale e secondo le delibere consiliari - riguardano soprattutto i procedimenti da trattare con citazione diretta a giudizio ex artt. 550 e segg. c.p.p., fermo restando – per gli altri procedimenti – quanto già precisato nei Criteri di organizzazione dell'Ufficio del 23 giugno 2015<sup>12</sup>, nonché il raccomandato e rigoroso ossequio a quanto previsto dall'art. 125 delle Norme di Attuazione al C.P.P. (D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271), secondo cui “*Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio*”.**

Ciò all'evidente scopo di evitare dibattimenti inutili e prevedibili esiti negativi del promovimento dell'azione penale.

---

<sup>12</sup> Fermo restando le variazioni qui adottate, si vedano, in proposito, le pagg. 124 e segg. del provvedimento (reperibile sulla home page del sito web di quest'ufficio : [www.procura.torino.it](http://www.procura.torino.it)) , nonché i criteri generali di cui all'art. 132 bis delle Norme di Attuazione del CPP (D. L.vo 28.7.1989), da attuare ad opera del Presidente del Tribunale per disciplinare la “Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi”, ma che evidentemente rappresentano una guida irrinunciabile per lo stesso pubblico ministero anche per l'adozione di scelte di priorità come quelle oggetto del presente provvedimento.

#### **4. ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO (art. 131 bis c.p.)**

E' chiaro che – secondo la volontà del Legislatore – lo strumento principale per la “gestione dei flussi di affari”<sup>13</sup> compatibile con le capacità lavorative del Tribunale è l'utilizzo della archiviazione per particolare tenuità, introdotta, con l'inserimento nel nostro codice penale dell'art. 131 *bis*, dal D.L.vo 16.3.2015 n. 28<sup>14</sup>.

L'esperienza di ormai quasi due anni di applicazione di questo istituto fa ritenere che tale strumento sia quello con maggiori potenzialità deflattive in applicazione del principio della residualità della sanzione penale. Poiché, com'è noto, nel ricorso a tale istituto è essenziale la valutazione “caso per caso” dell'irrelevanza del danno sociale conseguente ad un fatto che di per sé costituisce reato, non si è *sin qui* ritenuto di formulare linee guida cogenti per la sua applicazione<sup>15</sup>.

Ciò non ha però impedito di individuare, a seguito del confronto tra tutti i magistrati dell'Ufficio, i criteri orientativi di massima entro cui esercitare, di volta in volta – tenendo sempre presenti i parametri dettati dalla Legge – la discrezionalità affidata al magistrato per la valutazione della “particolare tenuità”.

**Questi criteri orientativi di massima**, già in parte esposti in precedenti circolari dello scrivente – sulle quali nuovamente si richiama l'attenzione di tutti i magistrati dell'Ufficio – **possono così essere riassunti:**

- **riconoscere massimo peso, secondo quanto previsto dall'art. 131 bis co. 1 C.P., alle “modalità della condotta” e all'esistenza di un danno o anche solo di un pericolo, indipendentemente dalla lievità della pena edittale** (essendo comune esperienza che, in certi casi, anche reati per cui è prevista una pena assai lieve, debbano considerarsi altamente pericolosi: si pensi alla guida in stato di ebbrezza che ha messo a rischio la circolazione<sup>16</sup>; mentre altre condotte, sanzionabili con pene edittali maggiori, possono, in taluni casi, essere considerate di scarso pericolo e allarme sociale);
- **attribuire grande importanza alla valutazione della “non abitualità” cui fa riferimento il primo comma dell'art. 131 bis C.P.** . Si è infatti ritenuto che per la corretta applicazione dell'istituto – e perché esso non sia vissuto come “abbandono”, da parte dello Stato, dei cittadini vittime di piccoli reati - si debba evitare che autori di reati seriali, ancorché non gravi, possano costantemente conseguire l'impunità. Ciò non significa che la presenza di un precedente lieve, magari risalente nel tempo, debba di per sé escludere l'applicazione dell'art. 131 *bis* C.P.<sup>17</sup>. Per contro, l'abitualità non va intesa necessariamente come

<sup>13</sup> Dizione espressamente usata dal C.S.M. nella citata circolare 11.5.2016

<sup>14</sup> Emanato in forza della Legge delega 28.4.2014 n. 67.

<sup>15</sup> Il riferimento al “caso per caso” pare essenziale e particolarmente significativo in relazione alla volontà del Legislatore che, affidando la valutazione all'equilibrio del magistrato, ha inteso evitare che, per alcuni titoli di reati minori, si potesse affermare un orientamento a chiedere abitualmente l'archiviazione, con scelte giurisprudenziali che si sarebbero presentate come una sorta di “editti pretori”, affidando così al giudice una prerogativa che può spettare solo al Parlamento.

<sup>16</sup> Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 25.2.2016) hanno chiarito che “non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto”. E' però illuminante la concreta vicenda richiamata in quella pronuncia, cioè un caso in cui, essendo contestato il reato di art. 186 co. 2, lett. “c” C.d.S. (guida in stato di ebbrezza aggravata), la Cassazione ha ritenuto applicabile la particolare tenuità del fatto: esso riguardava un soggetto che si era posto alla guida di un'auto in un parcheggio isolato, spostandola di qualche metro e senza determinare alcuna situazione pregiudizievole.

<sup>17</sup> Sul punto si registra il conforto della citata pronuncia delle SS.UU. della Cassazione che - ribadendo il principio secondo cui la norma dell'art. 131 *bis* co. 3 cp “intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti *seriali*” – giunge ad affermare (anche sulla base di un'interpretazione sistematica e storica della norma) che “il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di un pluralità di illeciti

desumibile solo in presenza di una condanna irrevocabile, ben potendo risultare, ad esempio, da condanne ancora non definitive o anche solo dalla pendenza di altri procedimenti, soprattutto se per fatti della stessa specie;

- **considerare con massima attenzione la presenza o meno di una persona offesa che abbia dimostrato serio e particolare interesse alla celebrazione del processo** (ad es., anche attraverso la nomina di un difensore di fiducia con cui potrà essere utile interloquire, sia pure informalmente). A tal fine, molto opportunamente, la legge prevede che, sia nel corso delle indagini (ipotesi dell'art. 411 co. 1 *bis* cpp), sia nella fase pre-dibattimentale (art. 469 co. 1 *bis* cpp), la persona offesa debba essere interpellata. E dunque – ancorché in nessuna fase l'eventuale dissenso manifestato dalla persona offesa impedisca l'applicazione dell'art. 131 *bis* – lo spirito della Legge vuole che si presti sempre massima attenzione alle ragioni della vittima e alle sue richieste di giustizia (purché non siano riconducibili a puro spirito di litigiosità o a petulanza).

**In conclusione, ricorrendone i presupposti, dovrà essere applicato lo strumento di cui all'art. 131 *bis* cp, secondo i criteri predetti, ogni volta ciò sia possibile:**

- sia per i fascicoli trattati in Sezione Affari Semplici (d'ora in poi qui indicata come S.A.S.);
- sia per i fascicoli "ordinari" per reati non di competenza della S.A.S., che per quelli rientranti nelle materie di competenza dei Gruppi specializzati;
- sia nel tentativo in atto di "smaltimento" dei 7.600 fascicoli, a suo tempo trattati secondo le modalità previste per la soppressa "Fascia B" tra il 2013 e il 20 giugno 2015, la cui rivalutazione è stata avviata, nell'ottobre scorso, dal Procuratore della Repubblica Vicario, che si avvale dell'ausilio (a turnazione quotidiana) di cinque V.P.O. .

Sarà ovviamente necessario continuare a seguire l'assestamento giurisprudenziale in materia di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p., incarico già affidato al Procuratore della Repubblica Vicario, dr. P. BORGNA.

## **5. LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE AFFARI SEMPLICI – CRITERI OMOGENEI PER LA LORO DEFINIZIONE**

E' evidente che lo sforzo maggiore di "deflazionamento" delle citazioni dirette ex art. 550 e segg. c.p.p. impegnerà notevolmente la Sezione Affari Semplici (S.A.S.), con esclusione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace (di cui qui non si tratta).

Occorre infatti considerare, alla luce dell'analisi dei flussi di lavoro dell'ufficio, che la Sezione tratta in media circa 8000 fascicoli l'anno e che se si vuole, come auspicabile, che il sistema delineato dal Tribunale rimanga sostenibile, è **necessario ipotizzare che, per tutti gli affari trattati dalla Sezione Affari Semplici, le citazioni dirette a giudizio debbano essere contenute in limiti che non superino, per anno, le 1200 richieste di fissazione della data della prima udienza** per i fascicoli riguardanti i reati che il Tribunale ha individuato come prioritari. Tale quantità viene qui determinata tenendo conto sia del numero complessivo di 3.200/3.300 decreti di citazione diretta ex art. 550 cpp che quest'ufficio potrà annualmente emettere (si rimanda, sul punto, al successivo par. 9), sia dello scopo per cui la S.A.S. è stata costituita nel giugno del 2015:

---

della stessa indole (dunque almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* cp".

definire il maggior numero possibile di procedimenti “semplici” (da ritenersi tali secondo i criteri specificati alle pagg. 80 e 81 dei Criteri di organizzazione dell’Ufficio varati il 23.6.2015), proprio attraverso lo strumento dei decreti di citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale Monocratico ex art. 550 c.p.p. .

**Presupposto indefettibile per il raggiungimento di tale obiettivo (che, sulla base dell’esperienza, può considerarsi alla portata della S.A.S.) appare essere la necessità di omologare i criteri di trattazione dei fascicoli assegnati a tale ufficio**, evitando che, per fatti sostanzialmente analoghi e di uguale gravità, la Procura formuli richieste diverse (in alcuni casi esercitando l’azione penale, in altri chiedendo l’archiviazione ex art. 131 *bis* cp). A tal fine, va qui espressamente delegato alla Coordinatrice della S.A.S., la dr.ssa Patrizia Caputo, il compito di vigilare sull’omogenea applicazione dei criteri relativi alla gestione dei flussi dei fascicoli verso la VI Sezione penale.

Si richiama pertanto l’attenzione dei sostituti assegnatari dei procedimenti sulla necessità di adeguarsi a tali criteri (sul merito dei quali si veda appresso) procedendo ad interlocuzione con la dr.ssa Caputo nei casi di dissenso, specie se esso sia dovuto a valutazioni di merito, e ciò anche ove sia stato predisposto e notificato l’avviso ex art. 415 *bis* cpp.

In caso di persistente dissenso, esso sarà valutato dal sottoscritto, al fine di assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale (prerogativa propria del Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 20.2.2006, n. 106, come modificato dall’art. 1 L. 24 .10.2006 n. 269) .

Un esame svolto dalla Coordinatrice della S.A.S. su un’elevata percentuale dei fascicoli giacenti presso la Segreteria, in attesa di avanzare al Tribunale richiesta di data udienza, consente intanto di *affermare che la definizione in maniera uniforme delle fattispecie più ricorrenti contribuirebbe a ridurre il promovimento dell’azione penale nella misura quantificabile in circa il 25% in meno rispetto ad ora.*

La trattazione dei fascicoli in S.A.S., allora, sarà svolta secondo i seguenti criteri, proposti dalla Coordinatrice (anche a seguito di consultazione con tutti i magistrati che si sono avvicendati nel servizio presso tale ufficio) e dal sottoscritto approvati:

- **rigorosa ed intensa applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 *bis* cp.** (si rimanda – per i parametri applicabili – al precedente paragr. 4);
- **utilizzo massiva di riti alternativi**, a prescindere dalla enunciazione del catalogo di reati prioritari, cioè:
  - **ricorso alla richiesta di decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p.**, ogniqualvolta ne ricorrano i presupposti;
  - **ricorso al “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p.**

Sempre al fine di limitare il numero delle richieste di data udienza sarà nel più breve tempo possibile ultimata la redazione di una griglia di possibili soglie per incentivare i “patteggiamenti” (ex art. 444 c.p.p.) e dei parametri uniformi da adottare per le richieste di emissione di decreto penale di condanna (ex art. 459 c.p.p.) : **tali prospetti, utili per far conoscere gli orientamenti dell’ufficio, saranno posti a disposizione degli avvocati e pubblicati sul sito web della Procura della Repubblica, onde favorire il ricorso a tale rito prima che venga emesso il decreto di citazione a giudizio;**

- **rigorosa applicazione, come già si è detto, di quanto previsto dall’art. 125 delle Norme di Attuazione al C.P.P;**

- **effettuazione di tutte le indagini che risultino utili a favorire una definizione anticipata del procedimento.**

**In ogni caso, va rispettata la griglia di priorità di trattamento dei procedimenti di competenza della S.A.S., cioè quella qui in Allegato n.1**, che, secondo ordine decrescente, è stata predisposta dalla dr.ssa CAPUTO, coordinatrice della S.A.S. ed approvata dallo scrivente. Tale griglia, peraltro, risponde alla catalogazione dei reati e alle connesse priorità di trattazione elaborate dalla VI Sezione Penale in relazione ai procedimenti “arretrati” passati alla sua competenza, il tutto oggetto di un documento del Tribunale anteriore a quello del 30 gennaio 2017 e qui a suo tempo inviato).

Ad essa si rimanda per l’osservanza da parte dei magistrati assegnatari dei procedimenti di competenza della S.A.S. che – al di là del catalogo dei reati che ne sono oggetto – si caratterizzano, per definizione, per essere “affari semplici”, cioè di facile trattazione<sup>18</sup>.

## **6. CRITERI PER LA TRATTAZIONE DI PROCEDIMENTI CON CITAZIONE DIRETTA MA PER REATI NON DI COMPETENZA DELLA S.A.S.**

I criteri generali di formulazione delle richieste di archiviazione adottati dal S.A.S. devono tendenzialmente ispirare, ove praticabili, anche le scelte di ogni singolo sostituto in relazione ai fascicoli da lui trattati, anche se non di competenza della S.A.S..

**Si raccomanda, dunque, di applicare con determinazione e secondo i criteri prima ricordati, ovviamente ricorrendone i presupposti, la previsione di cui all’art. 131 *bis* cp., anche per i procedimenti di cui ciascun sostituto sia titolare per effetto di assegnazione “automatica ordinaria”, nonché per i procedimenti di competenza del gruppo specialistico di appartenenza di ciascun magistrato.**

Al pari del compito attribuito, per la S.A.S., alla collega che ne è coordinatrice, spetterà ai Procuratori Aggiunti ed ai Sostituti Coordinatori verificare l’effettiva applicazione, da parte dei magistrati componenti dei gruppi specializzati da loro rispettivamente coordinati, di criteri omogenei nella trattazione dei procedimenti suscettibili di citazione diretta, ma non rientranti nella competenza della S.A.S..

Ciò faranno, in particolare :

- fornendo opportune indicazioni, attraverso apposite riunioni ed il confronto con i magistrati del gruppo (senza necessità di ricorrere al “visto” sulle citazioni dirette a giudizio<sup>19</sup>), nonché attraverso l’eventuale elaborazione di scale di priorità interne al gruppo stesso (elaborazione che viene qui, comunque, auspicata), perché le richieste di archiviazione (soprattutto quelle *ex art. 131 bis*) e le citazioni dirette a giudizio *ex art. 550 c.p.p.* siano formulate secondo i predetti criteri omogenei;
- fornendo analoghe indicazioni ai magistrati del gruppo **circa la quantità** (determinata secondo quanto precisato sub paragr.9) e **la tipologia di procedimenti** (ovviamente diversi da quelli per cui sia possibile l’applicazione dell’ articolo 131 *bis* cp o la richiesta di archiviazione per altra causa) **da considerarsi “a bassa priorità” (per la “modestia” dei fatti che ne sono oggetto) o “non prioritari”, in relazione alle capacità di smaltimento comunicate dalla VI Sezione penale e dunque da accantonarsi per l’anno in corso,**

<sup>18</sup> Si veda, in proposito, il par. n. 7.1 (pagg. 77 e segg.) dei citati criteri organizzativi dell’ufficio del 23.6.2015 (reperibili sulla home page del sito web di quest’ufficio : [www.procura.torino.it](http://www.procura.torino.it)).

<sup>19</sup> Tale “visto”, infatti, non è stato ritenuto necessario nei Criteri organizzativi dell’ufficio del 23.6.2015 (si veda pag. 193).

**salvo verificarne la possibilità di trattazione ex art. 550 cpp – almeno per una parte consistente – nell’anno successivo.**

Questa ultima previsione si giustifica anche con la possibilità che la VI Sezione modifichi la quantità dei procedimenti da essa gestibili e, comunque, con la necessità di evitare che i fascicoli “a bassa priorità” o dichiarati “non prioritari” subiscano l’effetto negativo del progressivo loro “invecchiamento” con la conseguenza che l’attestazione da compiersi nel modulo di cui tratta il successivo paragr. 8 finisca con il trasformarsi in un’anomala anticipazione di futura estinzione per prescrizione.

Al fine di alimentare il confronto sulla non semplice definizione delle categorie dei procedimenti “a bassa priorità” o “non prioritari”, pertanto, tutti i magistrati dell’Ufficio si rapportheranno con i Procuratori della Repubblica Aggiunti ed i sostituti coordinatori dei vari gruppi specializzati di cui rispettivamente fanno parte, indicando le questioni controverse e così consentendo loro l’esercizio dei compiti prima specificati in tema di applicazione di criteri omogenei di trattamento per le stesse tipologie di reato.

I criteri che saranno elaborati dai Coordinatori dei Gruppi specializzati, dopo un congruo periodo di “sperimentazione”, costituiranno oggetto di futura valutazione con l’intervento del Procuratore: ciò ne consentirà un’ulteriore messa a punto.

Per i reati non rientranti nelle materie di competenza dei gruppi specializzati ed oggetto di procedimenti assegnati ai magistrati con sistema automatico, si rimanda ai criteri di priorità indicati dal Tribunale e comunque qui specificati nel par. 10, lett. “A”, pagg. 17 e 18.

## **7) LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER I QUALI RISULTI PROSSIMA LA PRESCRIZIONE, INCLUSI QUELLI PER CUI NON SIA STATA ACCOLTA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ED IL GIUDICE ABBA DISPOSTO CHE IL PM FORMULI L’IMPUTAZIONE EX ART. 409 CO. 5 C.P.P. .**

Ogni qualvolta, non solo nell’elaborazione dei progetti organizzativi degli Uffici di Procura e di quelli giudicanti, ma anche nei dibattiti di natura scientifica, si affronta il tema delle scelte di priorità nella trattazione dei procedimenti penali, si finisce inevitabilmente con il dover “fare i conti” con il tema della prescrizione dei reati, rischio incombente e concreto a causa dei carichi di lavoro che affliggono gli uffici giudiziari, delle drammatiche carenze di personale (soprattutto quello amministrativo) e delle persistenti difficoltà del Legislatore ad intervenire in questo settore, nonostante le ripetute raccomandazioni internazionali. Particolarmente elevato, in ogni caso, è il numero di procedimenti per i quali le Procure formulano richiesta di archiviazione per estinzione dei reati a causa della intervenuta prescrizione<sup>20</sup>.

I Procuratori della Repubblica che in anni precedenti hanno diretto questo ufficio hanno lodevolmente affrontato questo problema, pervenendo – però – ad impartire disposizioni che sarebbero state più precise in presenza di interventi dei dirigenti *pro tempore* degli uffici giudicanti<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> A pag. 32 dei criteri di organizzazione dell’Ufficio, che il sottoscritto ha emesso il 23.6.2015, sono citati i numeri elevati delle richieste formulate dalla Procura di Torino nel periodo 1.1.2010 – 31.12.2014.

<sup>21</sup> Ad esempio, nelle Linee Guida del 15.7.2013, a proposito di “*Individuazione di un ulteriore criterio di (minore) priorità ravvisato nella prossimità della prescrizione del reato*”, non veniva precisato alcun termine temporale da valutare in concreto ai fini della “postergazione” dei procedimenti a rischio-prescrizione, né se tale rischio andasse

Questa lacuna è stata finalmente superata e, pertanto, è oggi possibile affrontare – con previsione omogenea rispetto a quella presente nel provvedimento del Presidente del Tribunale n. 608/U del 30.1.2017 (pagg. 3 e 4) - l'incidenza del rischio-prescrizione nella elaborazione dei criteri di priorità per i reati trattabili con citazione diretta

*Nel citato provvedimento del Tribunale, infatti, si afferma la necessità “di non considerare prioritari ed, anzi, di postergare dopo ogni altro processo (fatti salvi i casi in cui sia in corso una misura cautelare personale o di sicurezza ed i casi di particolare rilevanza sociale della condotta trasgressiva, da valutarsi anche in rapporto all'effettivo interesse della persona offesa a vedere perseguito il fatto) i processi relativi a reati per i quali la prescrizione maturi entro un termine che rende altamente improbabile la possibilità di addivenire ad una pronuncia irrevocabile e, dunque, quelli per i quali la prescrizione maturi entro i due anni dal momento della data di prima udienza”.*

Questo criterio, pertanto, dovrà essere adottato come punto di riferimento anche da quest'Ufficio per individuare i procedimenti a “rischio – prescrizione” da postergare, **ma con alcune ovvie e necessarie specificazioni riguardanti attività proprie del P.M. .**

Innanzitutto, posto che il Tribunale ha deciso di adottare la data di prima udienza come momento da cui calcolare il predetto periodo di due anni (cioè un momento successivo al promovimento dell'azione penale), **quest'ufficio, dovendo anch'esso individuare un momento a partire dal quale sia possibile il calcolo del “rischio-di prescrizione” che gli consenta di “accantonare” alcuni procedimenti, non può che individuarlo con riferimento ad attività qualificanti della fase delle indagini preliminari** (dunque anteriori alla data di prima udienza di cui certo non dispone in quella fase), la cui durata deve sommarsi al successivo biennio individuato dal Tribunale, così rendendo **omogenei i criteri adottati dai due uffici.**

**Si è ritenuto, allora, di individuare il momento a partire dal quale calcolare l'incidenza del “rischio-prescrizione” in quello in cui – acquisiti durante le indagini preliminari gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio o ritenuti i medesimi già presenti in atti, senza necessità di indagini – il magistrato assegnatario del procedimento ritenga possibile la richiesta di fissazione della data di prima udienza al Tribunale,** un termine all'evidenza collegato non ad una scadenza processuale, ma ad una doverosa e realistica valutazione.

**A partire da quel momento, il magistrato dovrà verificare la possibilità di rischio di estinzione dei reati per cui procede entro il successivo termine di due anni e cinque mesi.**

Ad evitare, però, che la previsione di tale termine possa apparire frutto di una scelta arbitraria, **lo scrivente ritiene di dovere motivare tale quantificazione del periodo di “rischio di possibile prescrizione” che, anteriore al promovimento dell'azione penale, rende necessario l'accantonamento dei procedimenti.** A tal fine, dovranno essere sommati, al biennio previsto dal Presidente del Tribunale, gli ulteriori segmenti temporali relativi ad attività tipiche, obbligatorie ed esclusive del PM che intervengono prima dell'inizio del dibattimento ai sensi dell'art. 550 c.p.p.:

---

valutato tenendo conto anche del periodo successivo al promovimento dell'azione penale e, quindi, della incidenza degli eventi interruttivi della prescrizione stessa ex artt. 160 cp, co. 1 e 2 e 161 co. 2 cp .

- 1) **periodo intercorrente tra la fine delle indagini preliminari e la fissazione della data di prima udienza:** poiché non è quantificabile il termine entro cui la VI Sezione del Tribunale provvede alla indicazione della data della prima udienza, **si è ipotizzato che tale comunicazione possa (o dovrebbe) ragionevolmente intervenire entro 60 giorni dalla richiesta del P.M.;**
- 2) **successivo periodo intercorrente tra la comunicazione al PM della data di prima udienza richiesta e la conseguente notifica agli interessati del decreto di citazione a giudizio:** l' art. 552 co. 3 c.p.p. prevede che il decreto di citazione diretta a giudizio debba essere notificato almeno 60 gg. prima dalla data di fissazione di prima udienza, cui va ragionevolmente aggiunto un ulteriore e precedente periodo di 30 gg. per la predisposizione del provvedimento con cui si dispone la notifica e per il suo invio all'ufficio che deve effettuarla: **si è dunque ipotizzato un periodo di ulteriori 90 giorni (da sommare ai precedenti 60)** per l'adempimento di tali compiti.

Solo a questo punto, con previsione omogenea rispetto a quella presente nel provvedimento del Presidente del Tribunale n. 608/U del 30.1.2017, **potranno calcolarsi anche gli ulteriori due anni da aggiungersi ai precedenti cinque mesi.**

**Pertanto, i pubblici ministeri potranno ritenere non prioritari i procedimenti per reati destinati ad estinguersi per prescrizione entro i due anni e cinque mesi successivi alla data in cui ritengano possibile la richiesta di fissazione della prima udienza al Tribunale.**

**Una ulteriore specificazione deve essere formulata in relazione ai procedimenti restituiti al Pm dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari con ordinanza ex art. 409 co. 5 c.p.p., contenente rigetto della richiesta di archiviazione e contestuale previsione di "imputazione coatta".**

Una prima disposizione, in proposito, può essere subito e facilmente impartita, sempre ai fini deflattivi oggetto del presente provvedimento: i magistrati assegnatari dei procedimenti per reati che consentono la citazione diretta e per i quali sia stata disposta dal Giudice l' "imputazione coatta" dopo richiesta di archiviazione, dovranno verificare – all'atto della restituzione del fascicolo ex art. 409 co. V c.p.p. – se sia nel frattempo intervenuta la estinzione del reato per prescrizione o se ricorrano gli estremi della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., provvedendo, in caso positivo, a inoltrare al G.I.P. nuova richiesta motivata di archiviazione, senza procedere a formulare il capo di imputazione.

Ma tale eventualità potrà ricorrere solo se la precedente richiesta di archiviazione non sia stata formulata per tali ragioni e se nel provvedimento del Giudice non si rilevino argomenti contrari (ad es., potrà formularsi richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto nel caso in cui la precedente richiesta sia stata inoltrata per dubbi sull'effettiva identificazione dell'imputato come responsabile del reato o sulla sufficienza degli elementi a suo carico, e che essa sia stata disattesa dal Giudice senza entrare nella valutazione del fatto e della sua eventuale tenuità)

Ma occorre comunque valutare anche per i procedimenti restituiti a questo ufficio ex art. 409 co. 5 c.p.p., ove la estinzione dei reati per prescrizione non sia ancora intervenuta, il rischio di prossimità di tale evento giuridico, impartendo disposizioni per assicurare l'adozione di scelte omogenee a quelle del Tribunale.

Va in proposito precisato, allora, che **devono essere considerati “non prioritari”, secondo i criteri prima esposti nel presente paragrafo, in relazione alla possibile estinzione per prescrizione dei reati che ne sono oggetto, i procedimenti per reati che si estinguerebbero per tale causa entro due anni e sei mesi dalla notifica al P.M. dell’eventuale ordinanza del G.I.P. ex art. 409 co. V c.p.p. di rigetto della richiesta di archiviazione e contestuale previsione della imputazione coatta** (momento a partire dal quale deve in questo caso essere valutata la incidenza del rischio-prescrizione).

Anche in questo caso, si impone la motivazione della **quantificazione del periodo di “rischio di possibile prescrizione” che rende necessario l’accantonamento dei procedimenti** (qui fissata nella misura di un mese in più rispetto a quella di tipo generale prima indicata): **a tale previsione si perviene sommando, ai 2 anni e 5 mesi prima specificati, i 30 giorni ritenuti mediamente necessari e sufficienti, dopo la notifica della predetta ordinanza di rigetto ex art. 409 co. V c.p.p., per la formulazione del capo di imputazione e la conseguente richiesta della data della prima udienza** (essendo pacifico che, dopo il provvedimento del GIP ex art. 409 co. V cpp, l’azione penale debba essere promossa, quando la tipologia dei reati lo prevede, nella forma della citazione diretta ex art. 550 cpp<sup>22</sup>).

Va aggiunto, infine, un ultimo rilievo: la previsione dei due periodi prima indicati (due anni e cinque mesi a partire dal momento in cui i procedimenti sono pronti per la citazione diretta o, per quelli già oggetto di richiesta di archiviazione respinta, due anni e sei mesi a partire dalla notifica dell’ordinanza ex art. 409 co. V cpp), rende possibile includere nel calcolo del rischio-prescrizione, per buona parte dei reati previsti dall’art. 550 I e II co. cpp., anche la valutazione degli effetti interruttivi della prescrizione – ex art. 160 co. II c.p. – conseguenti al decreto di citazione a giudizio (fatta salva la valutazione della eventuale recidiva qualificata).

Pertanto, ponendo rimedio alla genericità di precedenti – e non più in vigore – disposizioni in materia di “priorità”<sup>23</sup> e con assunzione di responsabilità dello scrivente (anche a “tutela” dei magistrati dell’ufficio), **si dispone che i Pubblici Ministeri assegnatari dei procedimenti, apparendo irragionevole ed inutile procedere a citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp nei casi predetti, considerino “non prioritari”, accantonandoli :**

- a) **i procedimenti per reati destinati ad estinguersi per prescrizione entro due anni e cinque mesi dalla data in cui – acquisiti durante le indagini preliminari gli elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio o ritenuti tali elementi già presenti in atti senza necessità di ulteriori accertamenti – ritengano possibile la richiesta di fissazione della data di prima udienza al Tribunale;**
- b) **i procedimenti per reati destinati ad estinguersi per prescrizione entro due anni e sei mesi dalla data della notifica all’ufficio della ordinanza emessa dal G.I.P., ex art. 409 co. 5 c.p.p., contenente rigetto della propria richiesta di archiviazione (con connesso dovere di formulare la imputazione), fatta comunque salva la possibilità di richiedere nuovamente l’archiviazione per intervenuta prescrizione o ex art. 131 bis c.p., se non**

<sup>22</sup> Cass. 21-3-01 in c. Costa; Cass. 12-4-02 in c. Florestani; Cass- 3-10.03 in c. Gaviglia; Cass. 16-3-04 in c. Maglione)

<sup>23</sup> Ci si intende riferire a quelle modificate e/o cancellate con i citati Criteri di organizzazione dell’Ufficio del 23.6.2015 (si vedano le pagg. 121 e segg. del documento reperibile sulla home page del sito web di quest’ufficio : [www.procura.torino.it](http://www.procura.torino.it)).

proposta in precedenza per tali ragioni ed ove non si ravvisino nel provvedimento del Giudice argomenti di segno contrario).

Tali direttive non saranno ovviamente applicabili ai procedimenti in cui sia in corso o sia stata eseguita una misura cautelare personale o di sicurezza e nei casi di particolare rilevanza sociale della condotta trasgressiva (**da valutarsi anche in rapporto all'effettivo interesse della persona offesa – specie se “opponente” rispetto ad una richiesta di archiviazione rigettata - a vedere perseguito il fatto**) e manterranno validità fino a diversa indicazione del Procuratore della Repubblica, a sua volta conseguente a diversa scelta del Presidente del Tribunale, nonché fino ad eventuale intervento legislativo in tema di prescrizione<sup>24</sup>.

Si fa riserva di valutare, sempre d'intesa con il Presidente del Tribunale, l'eventuale incidenza del rischio-prescrizione sulle priorità di trattazione di procedimenti per reati diversi da quelli che possono essere oggetto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp. .

## **8. MODULO PER LA ATTESTAZIONE DI NON PRIORITÀ DEI PROCEDIMENTI**

Con la citata delibera approvata l'11 maggio 2016, il C.S.M. ha affermato che *“..le scelte organizzative e di priorità che intervengono da parte dei dirigenti degli uffici costituiscono una corretta risposta di efficienza, razionalità, trasparenza ed efficacia della funzione giudiziaria, pienamente rispettosa dei relativi valori costituzionali ed attuativa del principio di obbligatorietà dell'azione penale alle condizioni date”*. Ha anche aggiunto che *“si tratta di una giusta risposta, poi, anche nell'ottica della tutela del singolo magistrato, al quale occorre fornire i criteri di priorità a fronte di un carico di lavoro spesso poco gestibile e magmatico, sproporzionato rispetto alle risorse e alle esigibili risposte di giustizia che possono fornirsi all'utente, con conseguente esposizione alle valutazioni disciplinari e di professionalità.”*

Nella prospettiva di rafforzare tale “tutela”, i magistrati assegnatari dei procedimenti non ritenuti “prioritari” redigeranno **un modulo** (qui in **Allegato 2**), che, vistato dal Procuratore Aggiunto o dal Sostituto Coordinatore del Gruppo specializzato di appartenenza, sarà inserito nel fascicolo, attestando che le indagini preliminari sono concluse (o che per quel procedimento non sono necessarie), che risultano acquisiti gli elementi per sostenere l'accusa in giudizio e che la citazione diretta a giudizio (con preliminare richiesta di fissazione della data di prima udienza) non viene disposta in ossequio alle presenti direttive, non rientrando il procedimento tra quelli prioritari, qualunque ne sia, tra quelle qui previste, la ragione rilevata.

I moduli in questione, dopo la loro compilazione, saranno inviati per via informatica ai due uffici di coordinamento delle segreterie dei magistrati per la loro valutazione statistica (si veda anche successivo paragr. n. 9).

## **9. QUANTITÀ DEI PROCEDIMENTI DA TRATTARE ANNUALMENTE CON CITAZIONE DIRETTA EX ART. 550 C.P.P.**

Nonostante lo sforzo di definizione con richiesta di archiviazione dei procedimenti, che si intende perseguire attraverso la suggerita modalità di applicazione dell'art. 131 bis c.p. e attraverso le altre

<sup>24</sup> Ci si riferisce a vari disegni di legge all'esame del Parlamento relativi ad aumenti dei termini di prescrizione o al venir meno della sua incidenza dopo il promovimento dell'azione penale o dopo la sentenza di condanna di primo grado etc. .

modalità praticabili sin qui esposte, **la quantità dei fascicoli da trattare annualmente con citazione diretta ex artt. 550 cpp non potrà corrispondere al numero che per la VI Sezione è attualmente previsto come limite alla capacità di “smaltimento” annuale (2.400 procedimenti), ma sarà superiore rispetto agli stessi.**

Sarà, infatti, inevitabile che – pur utilizzando con ampiezza la possibilità di archiviare i procedimenti per insussistenza del reato o per particolare tenuità del fatto e pur dovendosi ricorrere con ampiezza allo strumento del decreto penale ed a quello del “patteggiamento”– i fascicoli per cui l’Ufficio procederà con citazione diretta ex art. 550 cpp dovranno ragionevolmente (pur se non esageratamente) essere superiori alla capacità di smaltimento della VI Sezione, anche per evitare – ove i numeri fossero assolutamente corrispondenti – la possibilità che in alcune udienze non si utilizzi tutto il tempo a disposizione a causa del necessario rinvio per possibili omesse o irregolari citazioni o per richieste motivate dei difensori o per sopravvenuta possibilità di adozione di riti alternativi etc. .

In presenza di citazioni dirette a giudizio intervenute in numero superiore a quello previsto dal Presidente del Tribunale, sarà naturalmente la VI Sezione a compiere un’ulteriore selezione dei processi da celebrare, in base ai criteri di cui all’All. n. 3.

Ma è altresì evidente che – onde evitare eccessivi ingolfamenti di tale Sezione, che porterebbero a prescrizioni generalizzate – il numero dei procedimenti che saranno inviati in “sovrannumero” non potrà essere troppo elevato.

**Pertanto, in ordine al numero dei procedimenti da inviare alla VI Sezione del Tribunale, le citazioni dirette a giudizio emesse da questo ufficio ai sensi dell’art. 550 c.p.p., potranno raggiungere un numero superiore – nella misura di circa un terzo - rispetto a quello fissato nel documento del Presidente del Tribunale qui in Allegato n. 1.**

**Pertanto, avendo il Presidente del Tribunale previsto allo stato – e fino all’esaurimento dell’arretrato “ereditato” da altre Sezioni – che la VI Sezione possa trattare fino a 2.400 procedimenti annui in pubblica udienza, ne deriva che questa Procura potrà richiedere fissazione di date udienze<sup>25</sup> ed emettere citazioni dirette a giudizio ex art. 550 cpp fino a 3.200-3300 procedimenti.**

Ma tale limite, in ogni caso, deve considerarsi “di massima” e dunque elastico, in quanto destinato ad affinarsi e precisarsi alla luce dei dati oggettivi che saranno desumibili dopo un anno di applicazione delle presenti direttive (a partire dalla loro entrata in vigore) ed in base alle indicazioni che il Tribunale fornirà in ordine allo smaltimento dell’arretrato ed alla possibile variazione dei carichi gestibili dalla VI Sezione del Tribunale.

**L’entità dei flussi dei procedimenti di competenza della VI Sezione Penale ai sensi degli artt. 550 c.p.p. sarà comunque definita, anno per anno e per ogni gruppo, dai diversi Coordinatori, d’intesa con il Procuratore della Repubblica, anche tenuto conto delle diverse caratteristiche dei reati trattati da ogni gruppo specializzato.**

---

<sup>25</sup> In proposito, si rammenti che la citata delibera del CSM approvata l’11 maggio 2016 prevede che “non è in ogni caso conforme al sistema ordinamentale vigente che la Presidenza del Tribunale, a fronte di richieste di fissazione di udienza monocratiche formulate dalla Procura, le lasci inevase per un tempo superiore a quello che ragionevolmente necessita per i soli profili organizzativi di espletamento delle relative procedure”. La richiesta di fissazione della data di udienza, comunque, risulta allo stato “certificata” attraverso il sistema informatico S.I.C.P. o, in caso di suo malfunzionamento, attraverso apposita annotazione su registro cartaceo di passaggio.

**L'aggiornamento circa le quantità di procedimenti oggetto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp., ai fini di contenerne la misura entro i limiti prima previsti (3.200-3.300, allo stato), sarà curato informaticamente** mediante invio trimestrale al Procuratore, ad opera dell'Ufficio centralizzato competente, del prospetto delle richieste intervenute nel mese precedente e dei processi "accantonti" (risultanti dai moduli di "attestazione di non priorità" di cui al precedente paragr. 8 ed al successivo **Allegato 2**).

Il sottoscritto comunicherà gli stessi dati a Procuratori Aggiunti e Sostituti Coordinatori che, previa reciproca interlocuzione, cureranno la ragionata necessità di equilibrio numerico tra i procedimenti trattati ex art. 550 cpp, fermo restando che la S.A.S. potrà tendenzialmente trattarne fino al numero complessivo di 1.200, essendo stata costituita, come già si è detto (v. pag.7), proprio per lo "smaltimento" veloce degli affari semplici relativi a reati che prevedono la citazione diretta a giudizio degli imputati.

Si tratta di disposizioni che, seppur tali da appesantire il lavoro delle segreterie, rispondono alla esigenza rappresentata anche nella delibera consiliare approvata l'11 maggio 2016, secondo cui appare ricompresa nell'architettura delle "buone prassi" degli uffici giudiziari la *"creazione di strumenti statistici idonei a consentire una reale rilevazione dei flussi, la tipologia e l'entità della domanda, nonché di programmazione e selezione delle priorità da trattare, anche nell'ottica dell'abbattimento dell'arretrato rilevante in base alla legge Pinto"*.

**Comunque – è bene ribadirlo – dopo un anno di applicazione delle presenti direttive, sarà valutata la possibilità di indicazioni numeriche diverse e più precise (che saranno comunque annualmente impartite), suddivise per S.A.S. e per ciascuno dei Gruppi specializzati, come del resto "imposto" dall'analisi dell'impatto deflattivo di alcuni recenti interventi normativi, come quelli in materia di depenalizzazione, messa alla prova, particolare tenuità del fatto e, auspicabilmente, di un prossimo intervento di riforma della prescrizione.**

In ogni caso, si ritiene di dovere invitare i magistrati assegnatari dei procedimenti da ritenersi "non prioritari" secondo i parametri sin qui specificati ad effettuare comunque le indagini preliminari necessarie ad acquisire gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, per consentire la eventuale citazione diretta a giudizio sia nell'anno successivo a quello della "dichiarazione di non priorità", sia a seguito del possibile aumento della soglia di ricevibilità dei fascicoli da parte della VI Sezione del Tribunale (non escluso nel provvedimento del Presidente del Tribunale del 30.1.2017). Senza trascurare il fatto che, a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e delle conseguenti attività, possono anche emergere ragioni di definizione del procedimento inizialmente non conosciute.

## **10. SINTESI FINALE DELLE DISPOSIZIONI**

**Per le ragioni sin qui esposte, dunque, tutti i procedimenti con possibilità di citazione diretta ex art. 550 c.p.p. (sia di competenza della S.A.S. che "ordinari" ed assegnati in modo automatico, sia rientranti nelle competenze dei Gruppi specializzati), saranno trattati dai magistrati assegnatari secondo i seguenti criteri di priorità:**

## A) CRITERI di PRIORITA' OMOGENEI RISPETTO A QUELLI ADOTTATI DALLA VI SEZIONE PENALE

Saranno trattati con priorità via via decrescente secondo l'ordine di seguito elencato i processi con le seguenti caratteristiche<sup>26</sup>:

- 1) processi con imputati sottoposti a misura cautelare (o a misura di sicurezza) in ordine discendente in ragione della progressiva minore afflittività (detenzione in carcere, arresti domiciliari, obblighi di dimora e presentazione, divieto di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, divieto di espatrio), purché le dette misure siano relative ai fatti di causa;
- 2) processi relativi alle materie specificamente individuate nell'art. 132-bis, comma 1, lett. a), b), Disp. att. c.p.p. (delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro; delitti commessi in violazione delle norme della circolazione stradale, delitti di cui al decreto legislativo 286/1998);
- 3) processi relativi a fatti da ritenersi gravi sulla base della pena edittale maggiore o uguale a 4 anni;
- 4) processi da cui possono derivare oneri economici per l'erario e comunque i procedimenti con misure cautelari reali finalizzate alla confisca;
- 5) processi con parte offesa<sup>27</sup> ove questa abbia manifestato interesse alla sollecita definizione del processo (ad es., attraverso la nomina di difensore di fiducia che i pubblici ministeri potranno contattare, anche informalmente, per ogni utile interlocuzione), ove i fatti abbiano maggiore rilevanza sociale ovvero siano in danno di fasce deboli. **La manifestazione di interesse della parte offesa dovrà essere valutata anche se intervenuta dopo l'accantonamento del procedimenti cui si riferisca;**
- 6) processi specialistici già non compresi nelle precedenti categorie
- 7) processi relativi a fatti da ritenersi gravi sulla scorta di una valutazione della fattispecie concreta, anche indipendentemente dal titolo del reato e, in particolare, ove siano in danno di fasce deboli".

All'interno di ciascun gruppo di priorità, verrà data precedenza ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; ai processi per i quali una delle parti (**incluso l'indagato**) ne abbia sollecitato la rapida definizione; a quelli nei confronti di recidivi (con esclusione – tranne casi gravi – dei casi di recidiva semplice di cui al co. I dell'art. 99 c.p.), ai processi da ritenersi maggiormente gravi sulla scorta di una valutazione della fattispecie concreta. Tali criteri – anch'essi sostanzialmente corrispondenti alle scelte del Tribunale – vengono qui indicati non secondo un ordine decrescente di precedenza all'interno di ciascun gruppo di priorità, ma come mera elencazione di criteri da prendere in esame di volta in volta, valorizzandoli a seconda dei casi.

<sup>26</sup> L'ordine in questione (da n. 1 a n. 7) è simile a quello elaborato dal Presidente del Tribunale con il suo provvedimento qui in **All.3**, tranne che per l'eliminazione del punto n. 2 e del punto 9 di quel provvedimento (per le ragioni, si veda nota n.11 e nota seguente). Nelle presenti disposizioni è stato incluso (vedi pag. 17) il riferimento esplicito alla richiesta dell'indagato di sollecita definizione del procedimento e **la rilevanza dell'interesse manifestato dalla persona offesa anche dopo "l'accantonamento" del procedimento.**

<sup>27</sup> In ordine a questo criterio, il Presidente del Tribunale ha fatto riferimento ai casi di "parte offesa costituita parte civile" che evidentemente riguardano la fase successiva al promovimento dell'azione penale. Altrettanto deve dirsi per il punto 9 del provvedimento del Presidente del Tribunale ("processi con parte offesa costituita parte civile diversi da quelli di cui al punto n.6) che non è stato qui riprodotto.

I Procuratori della Repubblica Aggiunti ed i Sostituti Coordinatori verificheranno l'effettiva applicazione, da parte dei magistrati componenti dei gruppi specializzati da loro rispettivamente coordinati, di criteri omogenei nella trattazione dei procedimenti suscettibili di citazione diretta, ma rientranti nelle materie specialistiche e in quella della S.A.S.. Ciò faranno, ove possibile, provvedendo – dopo il necessario confronto interno ed attraverso l'apposizione del visto sul “modulo di non priorità” appresso citato sub “D” – alla elaborazione di griglie di priorità per tali reati .

#### **B) ULTERIORI CRITERI DI PRIORITA' PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER REATI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE AFFARI SEMPLICI**

Ad integrazione dei criteri sopra elencati, va applicata – in relazione ai procedimenti per reati di competenza della Sezione Affari Semplici - l'ulteriore griglia di priorità decrescenti, qui specificata nel documento in **Allegato n. 1**.

**Al fine di favorire l'accoglimento di richieste di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., saranno applicati i parametri di prossima predisposizione, che verranno resi noti anche mediante pubblicazione sul sito web della Procura della Repubblica.**

#### **C) ALTRI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI CON RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

Sia per i procedimenti per reati di competenza della Sezione Affari Semplici che per quelli oggetto di procedimenti ordinari assegnati in automatico, sia – ancora – per quelli aventi ad oggetto reati di competenza dei gruppi specializzati, si raccomanda il ricorso alle richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. secondo i criteri qui esposti nel paragr. n. 4.

Si raccomanda anche il ricorso allo strumento della **richiesta di decreto penale ex art. 459 e segg. c.p.p.**, come già in altri provvedimenti specificato, **riservando la prossima diffusione, anche mediante pubblicazione sul sito web della Procura, dei relativi parametri cui fare riferimento.**

#### **D) VALUTAZIONE DELLA “NON PRIORITA' ” DEI PROCEDIMENTI E RELATIVA ATTESTAZIONE**

La “non priorità” dei procedimenti – da valorizzare per non sovraccaricare la VI Sezione Penale del Tribunale di un numero di richieste di citazioni dirette a giudizio ex art. 550 cpp eccessivamente superiore a quello programmato – sarà valutata secondo i criteri sin qui esposti (inclusi quelli concernenti il “rischio prescrizione” **come precisato nel paragr. 7**, il cui dispositivo deve intendersi qui richiamato<sup>28</sup>).

<sup>28</sup> A tal proposito, come già si è detto a pag. 14, si fa riserva di valutare, sempre d'intesa con il Presidente del Tribunale, l'eventuale incidenza del rischio-prescrizione sulle priorità di trattazione di procedimenti per reati diversi da quelli che possono essere oggetto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp.

A loro tutela, i magistrati assegnatari dei procedimenti che potrebbero essere trattati con citazioni dirette a giudizio, ma di anno in anno non ritenuti prioritari per le ragioni esposte nel presente provvedimento, redigeranno il modulo qui in Allegato 2, che, vistato dal Procuratore Aggiunto o dal Sostituto Coordinatore del Gruppo specializzato di appartenenza, sarà inserito nel fascicolo attestando che le indagini preliminari sono concluse (o che non occorrono indagini) e che la citazione diretta a giudizio (con preliminare richiesta di fissazione della data di prima udienza) non viene disposta in ossequio alle presenti direttive.

Il modulo sarà trasmesso in via informatica ai due uffici di Coordinamento delle segreterie dei magistrati, che li trasmetteranno al sottoscritto con periodicità trimestrale.

### **E) QUANTITA' DI PROCEDIMENTI DEFINIBILI ANNUALMENTE CON PROCEDURA DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO EX ART. 550 CPP E SEGG.**

I Procuratori della Repubblica Aggiunti ed i Sostituti Coordinatori di Gruppi specializzati eserciteranno un controllo sulle richieste di citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp al fine di verificare che il loro numero non superi di un terzo circa (fino ad un totale di un 3200/3300 procedimenti) la misura prevista nei criteri di priorità del Presidente del Tribunale di Torino.

La Sezione Affari Semplici potrà definire per quella via, tendenzialmente, 1.200 procedimenti per reati che consentono la citazione diretta.

I procedimenti ritenuti meno prioritari saranno trattati, per una parte consistente ed allo stato non definibile, nell'anno seguente, con citazione diretta ex art. 550 cpp e con priorità su quelli sopravvenuti, salvo l'ipotesi in cui i reati che ne sono oggetto siano destinati ad estinguersi per prescrizione entro i termini indicati nel paragr. 7.

Nei casi non prioritari, potrà comunque essere notificato l'avviso ex art. 415 bis cpp e potranno essere svolte le conseguenti attività non trascurando la possibilità che – proprio attraverso quelle attività – siano acquisibili elementi per richiedere l'archiviazione del procedimento.

Diversamente, si potrà provvedere alla notifica del predetto avviso ex art. 415 bis cpp nell'anno di trattazione prevista.

L'esatta quantificazione dei procedimenti da tramettere alla VI Sezione del Tribunale con citazione diretta a giudizio potrà essere variata dopo un anno di applicazione delle presenti direttive, nonché – ulteriormente – nel momento in cui la predetta Sezione VI avrà esaurito (o quasi) l'arretrato pervenute, all'atto della sua costituzione, dalle altre sezioni del Tribunale e, comunque, a seguito di comunicazioni del Presidente del Tribunale.

In ogni caso, la quantificazione dei procedimenti da trasmettere alla VI Sezione del Tribunale, ex art. 550 cpp e segg. verrà confermata o precisata annualmente a partire dalla entrata in vigore delle presenti direttive.

Al fine di tenere un aggiornato conteggio delle citazioni dirette a giudizio ex art. 550 cpp ed al fine di equilibrarne la provenienza dalla S.A.S. e dai gruppi specializzati, il competente ufficio di segreteria centralizzato ne invierà ogni tre mesi l'elenco al sottoscritto per l'ulteriore inoltro ai Procuratori Aggiunti ed ai Sostituti Coordinatori i quali, con eguale periodicità, provvederanno a raccordarsi tra loro per attuare l'auspicabile equilibrio.

**LE PRESENTI DIRETTIVE ENTRERANNO IN VIGORE DAL 13 MARZO 2017 con le seguenti precisazioni:**

- **fino al 31 dicembre 2017, essendo già trascorsi oltre due mesi dall'inizio dell'anno, si potranno trattare con citazione diretta a giudizio 3.000 procedimenti, di cui 1.000 ad opera della S.A.S. . Nei mesi di gennaio e febbraio 2017, infatti, risultano trasmessi al Tribunale, ex art. 550 cpp, 583 procedimenti (con 745 imputati), pur se si tratta di procedimenti per i quali i decreti di citazione diretta a giudizio risultano sottoscritti da epoca anteriore;**
- **dall'1 gennaio 2018 e negli anni successivi, salvo diverse indicazioni, si potranno trattare con citazione diretta a giudizio 3.200/3.300 procedimenti, di cui 1.200 ad opera della S.A.S..**

-----oOo-----


**Si dispone**

**la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di eventuale rispettiva competenza e comunque per conoscenza:**

- **al Consiglio Superiore della Magistratura;**
- **al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino;**
- **al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino ;**
- **al Presidente del Tribunale;**
- **al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;**
- **al Presidente della Camera Penale "V. Chiusano" di Torino;**
- **al Dirigente Amministrativo della Procura, per l'ulteriore inoltro a tutto il personale**
- **ai Coordinatori dei Vice Procuratori Onorari;**
- **ai Responsabili delle varie Aliquote della Sezione di P.G. di questa Procura della Repubblica**

Torino, 7 marzo 2017

Il Procuratore della Repubblica

Armando Spataro  




**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

Griglie di priorità decrescente<sup>29</sup> per i reati di competenza  
della Sezione Affari Semplici (S.A.S.)<sup>30</sup>

<b>Priorità 1</b>	Art. 100 co. 14 cds Art. 189 cds Art. 13 co. 13 e 13 bis D. lvo 268/98 Art. 22 co. 12 D.lvo 286/98 Art. 73 D.lvo 159/11
<b>Priorità 2</b>	Art. 73 co. 5 DPR 309/90 Art. 73 co. 1 D.lvo 159/2011 Art. 336 c.p. Art. 337 c.p. Art.474 co.1 c.p. Art.527 co. 2c.p. Art. 528 co. 3 c.p. Art. 588 c.p. Art.610 c.p. Art. 624 c.p. Art. 624- 625 c.p.
<b>Priorità 3</b>	Art. 582 c.p. Art. 582-585 Art. 646 c.p. (se superiore a 5000 euro) Art. 116 cds Art. 186 co. 2 cds Art. 186 co. 7 cds Art. 187 co. 7 cds Art. 187 co. 8 cds

<sup>29</sup> L' "ordine decrescente" riguarda i sei gruppi di priorità e non i reati previsti all'interno di ciascuno di tali gruppi.

<sup>30</sup> Per l'elenco completo dei reati di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio, attribuiti alla competenza della "Sezione Affari semplici", tenuto conto della depenalizzazione di cui ai D. Legislativi nn. 7 e 8/2016 si rimanda all'allegato 1.b alle Linee guida per la S.A.S. del 17.3.2016, prot. n.881/2016/SP)

<p><b>Priorità 4</b></p>	<p>Art. 612 co. 2 c.p.  Art. 614 c.p.  Art. 633 co. 1 c.p.  Art. 633 co.1, 639 bis c.p.  Art. 635 c.p.  Art. 639 co. 2 c.p.  Art. 660 c.p.  Art. 678 c.p.  Art. 679 c.p.  Art. 697 c.p.  Art. 703 c.p.  Art. 4 L. 100/75  Art. 20 bis L.110/75  Art. 38 tulps</p>
<p><b>Priorità 5</b></p>	<p>Art. 171 ter co. 1 L. 633/41  Art. 76 co. 2 D. lvo 159/2011  Art. 163 tulps  Art.341 bis c.p.  Art. 385 c.p.  Art. 474 co.2 c.p.  Art.641 c.p.  Art. 650c.p.  Art. 651 c.p.  Art. 658 c.p.  Art. 659 c.p.  Art. 674 c.p.  Art. 707 c.p.  Art. 712 c.p.  Art. 718 c.p.</p>
<p><b>Priorità 6</b></p>	<p>Art. 457 c.p.  Art. 477-482 c.p.  Art. 56, 640 c.p.  Art. 646 c.p. (se inferiore a 5000 euro)  Art. 68 DPR 309/90</p>

N.B. All'interno di ogni categoria di priorità sono prioritari i fascicoli:

- i cui imputati siano detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- i cui imputati sono stati sottoposti a misura cautelare ;
- in cui sia contestata la recidiva ex art. 99 co. IV c.p. (Recidiva reiterata);
- in cui vi siano beni in sequestro oneroso (compreso il sequestro amministrativo) ;



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

**Modulo di attestazione di “non priorità” del procedimento**

Il Pubblico Ministero;

visti gli atti del procedimento n.

iscritto nei confronti dei seguenti indagati:

- 1)
- 2)

in ordine ai reati previsti dai seguenti articoli:

- a)
- b)
- c)

reati commessi a\*\*\*, in data\*\*\*;

trattandosi di procedimento per il quale, sulla base:

- degli elementi presenti in atti;
- delle indagini preliminari effettuate ;

risultano acquisiti gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, sicchè l'azione penale potrebbe essere esercitata attraverso citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp;

rilevato, però, che secondo quanto previsto dalle Direttive del Procuratore della Repubblica emesse in data 6 marzo 2017, il presente procedimento non può essere considerato prioritario rispetto alla quantità e tipologia di quelli per i quali annualmente la Procura può procedere ex art. 550 c.p.p.;

**se ne dispone l'accantonamento per un anno** con possibilità di riesame della situazione dopo il decorso di un anno dal presente “accantonamento”.

Torino, \*\*\*\*\*

Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dr.\*\*\*\*\*

Visto, Torino \*\*\*\*\*

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto  
Dr. \*\*\*\*\*



# TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA

Prot. n. 608 /U

Torino, li

30 GEN 2017

Allegati: vari.

OGGETTO: Documento succedaneo al Programma di gestione settore penale 2017.

00127202191		
PROCURA REPUBBLICA TORINO		
N. 422	30 GEN 2017	YAG.
UCR	CC	RUG
FUNZIONE	MACROATT.	ATTIVITA

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO  
IL TRIBUNALE DI TORINO.

DOTT. ARMANDO SPATARO

SEDE

Con riferimento all'oggetto si trasmette il succedaneo al programma di gestione settore penale 2017 con indicati i criteri di priorità nonché la capacità di smaltimento dell'Ufficio.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Massimo TERZI

**TRIBUNALE DI TORINO**  
**Succedaneo a Programma di gestione 2017 settore penale**

**PREMESSA**

La volontà del Tribunale di predisporre anche per il settore penale un programma di gestione è stata impedita dalla assai complessa rilevazione dei dati statistici. Ed invero un serio programma di gestione che possa equipararsi, sia pure con i correttivi propri del settore, a quello del civile deve basarsi su una elaborazione statistica:

-proveniente dai registri informatici SICP oramai dispiegati su tutto il territorio nazionale onde porre le basi per una rilevazione comparativa anche a livello nazionale

-su dati completi ed affidabili quantomeno dell'ultimo anno

Solo sulla base di tale punto di partenza potrà costruirsi una sequenza storica che consenta la *verifica dei trend statistici (indici di ricambio, indici di smaltimento, durata)* e, soprattutto, l'analisi del dato essenziale del settore penale (quantomeno su Torino); il dato essenziale è costituito dal dato dell'arretrato delle richieste di citazione diretta con specifico riferimento anche alla loro targatura con riferimento non solo all'anno di iscrizione del PM ma anche alla data di commesso reato collegata al computo della prescrizione.

Solo acquisendo tale complesso dato potrà pervenirsi ad una utile gestione dell'azione penale per essa intendendo la ragionevole probabilità che si prevenga a definire i giudizi sui due gradi merito entro il termine prescrizione e verificare il trend di effettivo miglioramento sulla base della diminuzione dell'indice prospettico di prescrizione dei reati.

Purtroppo non si è potuti arrivare a questo obiettivo in tempo utile per rispettare i termini, nonché la scansione procedimentale normativa del programma di gestione, anche per la complessità dei dati che si intende estrapolare per avere un corretto strumento di pianificazione.

Nonostante la complessità l'Ufficio è sulla buona strada per elaborare tali dati utili e completi per il complessivo programma di gestione che si intende trasmettere, in via informale, nel momento in cui sarà pronto anche per stimolare Consiglio Giudiziario, il CSM e le complementari strutture tecniche a verificare la utilità totale o parziale del modello che si intende proporre.

Ciò che comunque l'Ufficio è in grado di proporre è un elemento certamente essenziale di qualsiasi programma di gestione ovvero

- la indicazione dei criteri di priorità, cui si è pervenuti a seguito di interlocuzione e condivisione con la Procura

- la capacità di smaltimento annuale elemento indispensabile anche per orientare la attività della Procura.

I criteri di priorità concernono la materia della citazione diretta essendo per la struttura tabellare-così come sotto esplicitato- implicita la priorità di ogni altro diversa tipologia di richieste.

Su tale premessa è utile la ricostruzione storica della variazione tabellare che tale impostazione ha recepito.

**La variazione tabellare n. 67/2015**

Il CSM, con delibera 535/FT/2016 del 9.11.2016, ha approvato all'unanimità il decreto n. 67 in data 5.11.2015 del Presidente del Tribunale di Torino di modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Torino, per il triennio 2014-2016.

Come esplicitato nel provvedimento di variazione tabellare, il settore del dibattimento penale del Tribunale di Torino si trovava in una situazione di estrema difficoltà. Nello specifico, circa il 70% dei processi penali (per lo più processi a citazione diretta non prioritari) risultava fissato

mediamente ad oltre tre anni dalla richiesta, con un evidente *trend* in drastico peggioramento (al 16 ottobre 2015, le prime udienze libere per i procedimenti a citazione diretta delle sezioni dibattimentali erano le seguenti: 1<sup>a</sup> sezione prioritari 09/05/2017 non prioritari 10/09/2019; 3<sup>a</sup> sezione prioritari 30/01/2017 non prioritari; 04/06/2018 4<sup>a</sup> sezione prioritari 16/03/2017 non prioritari 16/05/2019; 5<sup>a</sup> sezione prioritari 09/12/2016 non prioritari 20/07/2018).

Per fare fronte alla situazione ormai ai limiti del collasso è stata istituita una sezione (Area E – VI sezione penale) competente per i soli procedimenti da citazione diretta. In tal modo è stata razionalizzata la distribuzione degli affari e fornita una risposta organizzativa idonea a esaurire un numero di procedimenti annuo certo e prevedibile in relazione alle complessive risorse disponibili, garantire la gestione dei flussi conformemente alle priorità definite e innescare ulteriori plurimi meccanismi virtuosi.

La modifica tabellare – adottata previa apposite riunioni con tutti i giudici del Tribunale - fornisce chiare indicazioni in merito ai flussi e ai criteri da considerare nell'individuazione dei fascicoli prioritari.

L'obiettivo di rendimento stabilito per la VI sezione è quello di prevedere una "gestione annuale di procedimenti in numero proporzionale ai Magistrati effettivamente a disposizione", individuato attraverso una media annua di 400 sentenze per ciascuna "accoppiata Magistrato + GOT".

Sono altresì indicati i criteri generali per individuare le priorità:

- i procedimenti a citazione diretta previsti dall'art 132 *bis* disp att cpp
- i procedimenti da cui possono derivare oneri economici per l'Erario e comunque i procedimenti con misure cautelari reali finalizzate alla confisca
- i procedimenti con parte offesa costituita parte civile, ove i fatti abbiano maggiore rilevanza sociale ovvero siano in danno di fasce deboli
- i procedimenti specialistici già non compresi nelle precedenti categorie
- i procedimenti con parte offesa costituita parte civile.

La stessa organizzazione tabellare garantisce una fissazione e trattazione prioritaria di tutti i processi (collegiali e monocratici da GUP) non assegnati alla VI sezione.

E' poi esplicitato che quest'ultima tratterà di anno in anno solo flussi proporzionali alle risorse disponibili secondo priorità concordate e conformi a legge "previamente individuate anche in interlocuzione con la Procura e tenendo presente la effettiva capacità della Corte di Appello di espletare in tempo utile il secondo grado".

Lo scopo della variazione tabellare n.67/2015 può sintetizzarsi nella predisposizione di una modalità organizzativa tale da garantire il verosimile esaurimento (non solo in primo grado, ma anche nei gradi successivi) prima del maturarsi della prescrizione del maggior numero possibile di processi e, in ogni caso, di tutti quelli di maggiore rilevanza.

L'attuale sistema organizzativo che prevede un canale nettamente separato per la fissazione e trattazione dei procedimenti a citazione diretta ex art. 550 cpp rispetto agli altri processi, comporta la possibilità di incidere separatamente sui diversi settori considerando esclusivamente quei processi che, con il precedente meccanismo risultavano in ampia parte ineluttabilmente destinati a concludersi, talvolta già in primo grado, più frequentemente in secondo, con una declaratoria di prescrizione.

In questa ottica, immediatamente dopo la esecutività della variazione è stata compiuta un'analisi complessiva dell'arretrato ereditato dalla nuova sezione al fine di determinare, alla luce di un progetto complessivo, le nuove date di prima udienza.

Innanzitutto, è stata determinata la capacità di definizione della sezione. L'obiettivo di rendimento annuale è stato calcolato tenendo conto delle previsioni di smaltimento esplicitate in tabella (400 fascicoli annui per ciascuna coppia Giudice togato+ GOT) e del numero di presenze effettive (2 presidenti + 6 giudici + 6 GOT). Poiché il ruolo estremamente corposo dei GOT impedisce ad oggi di procedere a nuove assegnazioni agli stessi, impegnati a smaltire il pregresso arretrato, il calcolo è stato effettuato decurtando l'apporto medio dei GOT e quindi tenendo

conto di una indicazione di 300 definizioni annue a seguito di udienza pubblica per ciascun giudice togato.

Il dato ha trovato conferma nella prima fase di avvio della sezione e risulta condiviso dai Giudici della sezione (cfr. riunione Sezione VI penale del 14 dicembre 2016).

In tal modo, a risorse invariate, si calcola un totale complessivo di 2400 processi annui da trattare in udienza pubblica (le pronunce di NDP in camera di consiglio per reati depenalizzati, prescritti, morte del reo e simili vengono considerate in aggiunta secondo una media per il primo biennio di circa 300 sentenze l'anno).

Fissata la capacità di smaltimento annuo della sezione si è passati a realizzare una suddivisione delle richieste ereditate dalle precedenti sezioni (più di 8000) in base al titolo di reato.

Verificata la percentuale di ciascun gruppo rispetto al totale, sono stati previsti tempi di definizione brevissimi, brevi, accettabili per i vari gruppi composti da ipotesi caratterizzate da connotazioni prioritarie.

Nella individuazione della maggiore o minore priorità si è tenuto conto dei criteri normativi desumibili dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle indicazioni tabellari.

Per individuare la maggiore o minore rilevanza sociale del fatto criminoso, la recidiva e il tempo del commesso reato è stato necessario verificare non soltanto dal registro informatico la qualificazione giuridica, ma anche ad analizzare i capi di imputazione.

All'interno di ciascuna categoria di reati è anche considerata una serie di criteri aggiuntivi (detenuti, recidivi, valore rilevante, condotta permanente in corso, argomentato e fondato sollecito di una rapida trattazione avanzato da una delle parti, valutato anche ai sensi e agli effetti delle disposizioni in materia di ragionevole durata del processo, in base ai quali, sempre tenendo conto delle indicazioni legali e tabellari, stabilire ulteriori priorità interne a ciascun gruppo. Di contro, ferma restando l'attribuzione del livello di priorità sulla base dei criteri generali, all'irreperibilità dell'unico imputato o di tutti gli imputati di un medesimo fascicolo, consegue di regola una postergazione dello stesso rispetto agli altri del medesimo gruppo di appartenenza. Inoltre, in presenza di irreperibili stranieri l'indicazione della data sarà preceduta dalla richiesta di informazioni presso la Questura-Ufficio Stranieri in modo da poter disporre già in sede di prima udienza di informazioni utili al reperimento dell'imputato.

Tra i reati prioritari sono stati anche considerati anche quelli (642, 612 bis e 495 c.p.) la cui pena, a seguito di successive modifiche legislative, è stata innalzata tanto da determinare il superamento del massimo di quattro anni, mentre le materie specialistiche considerate prioritarie sono quelle previste dalla variazione tabellare ovvero: materia lavoro (infortuni e contravvenzioni); edilizia, ambiente e inquinamento, alimenti, economia.

Si è giunti in tal modo a compiere una specifica profilazione ed una catalogazione di ciascuna richiesta.

Inoltre, al fine di prevenire il rischio -estremamente concreto a fronte del divario tra flussi in entrata e flussi in uscita- di consolidamento di un sistema nel quale certe fattispecie siano destinate a non giungere mai alla condanna definitiva, così compendosi una depenalizzazione di fatto, è stato previsto che la fissazione in tempi compatibili con il minor termine di prescrizione anche di alcuni fascicoli di tutti i reati, sia pure in misura inferiore ad altri.

Attesa la drammatica situazione di partenza e il permanente divario tra flussi in entrata e capacità di definizione della sezione, l'obiettivo realistico prefissato non è azzerare l'incidenza della prescrizione, ma limitarla al massimo, assicurando l'utile esercizio della giurisdizione penale su tutti i processi che si andranno a celebrare e una sicura definizione a tutte le fattispecie di maggior rilievo, a molte altre non bagattellari e ad alcune ipotesi minori.

Ciò impone di non considerare prioritari ed, anzi, di postergare dopo ogni altro processo (fatti salvi i casi in cui sia in corso una misura cautelare personale o di sicurezza ed i casi di particolare rilevanza sociale della condotta trasgressiva, da valutarsi anche in rapporto all'effettivo interesse della persona offesa a veder perseguito il fatto), i processi relativi a reati per i quali la prescrizione maturi entro un termine che rende altamente improbabile la possibilità di addivenire ad una

pronuncia irrevocabile e, dunque, quelli per i quali la prescrizione maturi entro i due anni dal momento della data di prima udienza.

Una volta attribuito a ciascun gruppo e –all'interno di questo– a ciascun fascicolo sulla base tutte le diverse variabili, un obiettivo di smaltimento dell'arretrato coerente con il livello di priorità, considerata la possibile capacità di definizione dell'intera sezione e rapportati i vari totali e percentuali a quel totale complessivo, è stato possibile predisporre dei modelli di fissazione delle udienze filtro suddivise tra ordinarie, eccezionali e specialistiche, tali che la ripartizione di ciascuna udienza ricalchi la proporzione del totale.

Il meccanismo prevede, proprio per evitare che si ripeta l'effetto negativo del progressivo generalizzato invecchiamento delle cause in attesa, che anche tutte le sopravvenienti richieste della Procura non siano semplicemente "messe in coda" ma gradualmente inserite in calendario sul *plafond* delle complessive giacenze di modo da garantire l'utile esercizio della giurisdizione penale su tutti i processi che si andranno a celebrare.

I criteri di priorità nella fissazione dei processi penali a citazione diretta

Sulla base dei risultati dell'analisi generale e previa interlocuzione con la Procura della Repubblica, si è giunti alla elaborazione di un metodo ragionato di fissazione dei processi a citazione diretta, coerente con l'obiettivo di razionalizzazione della variazione sopra più volte ricordato, che tiene conto di una serie di numerose variabili concordate, in aggiunta ai criteri di priorità legali.

Il metodo elaborato garantisce una sollecita definizione, secondo criteri oggetti e predeterminati delle cause urgenti, delle ipotesi ritenute dal legislatore prioritarie e di tutti quei processi che, per la loro rilevanza anche concreta, meritano di essere comunque portati a compimento in tempi tali da garantire uno spazio sufficiente anche allo svolgimento dei successivi gradi di giudizio, nonché la fissazione in tempi ragionevoli anche di una percentuale di fascicoli non prioritari.

In base ai criteri condivisi, quindi, la VI sezione fisserà con priorità via via decrescente secondo l'ordine di seguito elencato i processi con le seguenti caratteristiche:

1. processi con imputati sottoposti a misura cautelare (o a misura di sicurezza) in ordine discendente in ragione della progressiva minore afflittività (detenzione in carcere, arresti domiciliari, obblighi di dimora e presentazione, divieto di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, divieto di espatrio), purché le dette misure siano relative ai fatti di causa;
2. processi per i quali attualmente sia prevista l'udienza preliminare (612 bis, 642, 495 c.p.) commessi in epoca precedente all'innalzamento della pena massima;
3. processi relativi alle materie specificamente individuate nell'art. 132-bis, comma 1, lett. a), b), disp. att. c.p.p. (delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro; delitti commessi in violazione delle norme della circolazione stradale, delitti di cui al decreto legislativo 286/1998);
4. processi relativi a fatti da ritenersi gravi sulla base della pena edittale maggiore o uguale a 4 anni;
5. processi da cui possono derivare oneri economici per l'erario e comunque i procedimenti con misure cautelari reali finalizzate alla confisca;
6. processi con parte offesa costituita parte civile, ove i fatti abbiano maggiore rilevanza sociale ovvero siano in danno di fasce deboli;
7. processi specialistici già non compresi nelle precedenti categorie
8. processi relativi a fatti da ritenersi gravi sulla scorta di una valutazione della fattispecie concreta, anche indipendentemente dal titolo del reato e, in particolare, ove siano in danno di fasce deboli
9. processi con parte offesa costituita parte civile diversi da quelli di cui al punto 6.

All'interno di ciascun gruppo di priorità, sarà data prelazione ai processi nei confronti di recidivi, ai processi da ritenersi maggiormente gravi sulla scorta di una valutazione della fattispecie concreta e ai processi per i quali una delle parti abbia sollecitato la rapida definizione, ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata.

## CONCLUSIONE

### TRIBUNALE DI TORINO

#### CRITERI di PRIORITA' VI SEZIONE PENALE

La VI sezione fisserà con priorità via via decrescente secondo l'ordine di seguito elencato i processi con le seguenti caratteristiche:

- 1) processi con imputati sottoposti a misura cautelare (o a misura di sicurezza) in ordine discendente in ragione della progressiva minore afflittività (detenzione in carcere, arresti domiciliari, obblighi di dimora e presentazione, divieto di dimora, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, divieto di espatrio), purché le dette misure siano relative ai fatti di causa;
- 2) processi per i quali attualmente sia prevista l'udienza preliminare (612 bis, 642, 495 c.p.) commessi in epoca precedente all'innalzamento della pena massima;
- 3) processi relativi alle materie specificamente individuate nell'art. 132-bis, comma 1, lett. a), b), disp. att. c.p.p. (delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro; delitti commessi in violazione delle norme della circolazione stradale, delitti di cui al decreto legislativo 286/1998);
- 4) processi relativi a fatti da ritenersi gravi sulla base della pena edittale maggiore o uguale a 4 anni;
- 5) processi da cui possono derivare oneri economici per l'erario e comunque i procedimenti con misure cautelari reali finalizzate alla confisca;
- 6) processi con parte offesa costituita parte civile, ove i fatti abbiano maggiore rilevanza sociale ovvero siano in danno di fasce deboli;
- 7) processi specialistici già non compresi nelle precedenti categorie
- 8) processi relativi a fatti da ritenersi gravi sulla scorta di una valutazione della fattispecie concreta, anche indipendentemente dal titolo del reato e, in particolare, ove siano in danno di fasce deboli
- 9) processi con parte offesa costituita parte civile diversi da quelli di cui al punto 6.

All'interno di ciascun gruppo di priorità, verrà data prelazione ai processi nei confronti di recidivi, ai processi da ritenersi maggiormente gravi sulla scorta di una valutazione della fattispecie concreta e ai processi per i quali una delle parti abbia sollecitato la rapida definizione, ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata.

## CAPACITA' DI SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI

1) Per tutti i procedimenti e le fasi diverse dalla citazione diretta: tendenzialmente numero almeno equivalente alle richieste. In particolare quanto ad esaurimenti dell'esercizio dell'azione penale diversi dai procedimenti a citazione diretta:	3000
2) per i procedimenti a citazione diretta 500/600 ancora pendenti avanti alle altre Sezioni 2400/2500 sesta Sezione penale Totale , a risorse invariate, circa	3000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6000</b>

Torino 30 gennaio 2017

Il Presidente del Tribunale  
Massimo Terzi

